

Udine, 26 luglio 2016

FSBA dal 19 luglio 2016 è operativo.

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero del Lavoro per l'avvio dell'attività del Fondo di Solidarietà Bilaterale per l'Artigianato (FSBA) e pertanto a far data dal **19 luglio 2016** le imprese ed i lavoratori del comparto artigiano potranno accedere, previo accordo sindacale, alle prestazioni di sostegno al reddito in caso di sospensione dal lavoro o di riduzione dell'orario di lavoro previste dal Regolamento del Fondo.

Il Fondo FSBA consentirà di sopperire al venir meno della cassa integrazione in deroga che in questi anni ha dato risposte importanti alle imprese artigiane colpite dalla crisi e che è stata rifinanziata un'ultima volta nel 2016 per un massimo di 3 mesi.

Le prestazioni rese dal Fondo

Il Fondo garantisce a tutti i lavoratori dipendenti dell'artigianato e delle imprese che applicano i contratti collettivi sottoscritti da Confartigianato-CNA-Casartigiani-Claai e CGIL-CISL UIL a prescindere dal numero dei lavoratori in forza, che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro ad orario ridotto:

- ☀ **13 settimane di assegno ordinario**, pari a 65 giornate di effettivo utilizzo per orario di lavoro settimanale distribuito su 5 giorni e pari a 78 giornate di effettivo utilizzo per orario di lavoro settimanale distribuito su 6 giorni.

Le causali per il riconoscimento dell'assegno ordinario a fronte di sospensioni dal lavoro a zero ore o prestazioni ad orario ridotto sono:

- a) situazione aziendale dovuta ad eventi transitori non imputabile all'impresa o ai dipendenti, ivi comprese le situazioni climatiche;
- b) situazioni temporanee di mercato

*L'ammontare dell'assegno ordinario sarà pari all'**80% della retribuzione** che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non prestate comprese nei periodi segnalati dall'accordo sindacale, tra le zero ore ed il limite dell'orario contrattuale entro il limite dell'importo massimo mensile di euro 971,71 (da riportare su base oraria) e successivi adeguamenti INPS.*

- ☀ **26 settimane di assegno di solidarietà**, pari a 130 giornate di effettivo utilizzo per orario di lavoro settimanale distribuito su 5 giorni e pari a 156 giornate di effettivo utilizzo per orario di lavoro settimanale distribuito su 6 giorni.

La *causale per il riconoscimento dell'assegno di solidarietà* è la riduzione dell'orario di lavoro finalizzato ad evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo.

L'*ammontare dell'assegno* sarà pari all'80% della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non prestate entro il limite di importo massimo mensile di euro 971,71 (da riportare su base oraria) per l'anno 2016 e successivi adeguamenti INPS.

La *riduzione media oraria* non potrà essere superiore al 60% dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati. Per ciascun lavoratore la percentuale di riduzione complessiva dell'orario non può essere superiore al 70% nell'arco dell'intero periodo per il quale l'accordo di solidarietà è stato stipulato.

A prescindere che si tratti di assegno ordinario o di solidarietà:

- i periodi devono intendersi conteggiati secondo lo schema del *biennio mobile in capo all'azienda* e va calcolato dal giorno di effettiva fruizione della prestazione;
- ogni giornata che presenti una qualsiasi riduzione dell'orario giornaliero applicato equivale ad una giornata di sospensione

Le suddette prestazioni non possono cumularsi tra loro e, nel biennio mobile, sono alternative fra loro.



L'ASSEGNO ORDINARIO			
durata	la durata è calcolata nel biennio mobile in capo all'azienda, tale biennio va calcolato dal giorno di effettiva fruizione della prestazione	13 settimane (contatore aziendale)	65 giornate di effettivo utilizzo per orario di lavoro settimanale distribuito su 5 giorni (la riduzione giornaliera dell'orario viene conteggiata come "giornata intera")
		13 settimane (contatore aziendale)	78 giornate di effettivo utilizzo per orario di lavoro settimanale distribuito su 6 giorni (la riduzione giornaliera dell'orario viene conteggiata come "giornata intera")
tipologia sospensiva	<ul style="list-style-type: none"> - zero ore - riduzione di orario 		
tipologia di evento	<ul style="list-style-type: none"> - eventi transitori non imputabili all'impresa o ai dipendenti ivi comprese le situazioni climatiche - situazioni temporanee di mercato 		
calcolo e misura dell'assegno	80% della retribuzione che sarebbe spettata per le ore non prestate comprese nei periodi segnalati dall'accordo sindacale, tra le zero ore ed il limite dell'orario contrattuale entro il limite dell'importo massimo mensile di euro 971,71 (da riportare su base oraria) e successivi adeguamenti INPS.		
cumulo	la prestazione non è cumulabile con l'assegno di solidarietà e nel biennio mobile sono alternative fra loro		



L'ASSEGNO DI SOLIDARIETA'			
durata	la durata è calcolata nel biennio mobile in capo all'azienda, tale biennio va calcolato dal giorno di effettiva fruizione della prestazione	26 settimane (contatore aziendale)	130 giornate di effettivo utilizzo per orario di lavoro settimanale distribuito su 5 giorni
		26 settimane (contatore aziendale)	156 giornate di effettivo utilizzo per orario di lavoro settimanale distribuito su 6 giorni
tipologia sospensiva	riduzione dell'orario di lavoro		
tipologia di evento	evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo.		
limite	La riduzione media oraria non potrà essere superiore al 60% dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati. Per ciascun lavoratore la percentuale di riduzione complessiva dell'orario non può essere superiore al 70% nell'arco dell'intero periodo per il quale l'accordo di solidarietà è stato stipulato		
calcolo e misura dell'assegno	80% della retribuzione che sarebbe spettata per le ore non prestate entro il limite di importo massimo mensile di euro 971,71 (da rapportare su base oraria) per l'anno 2016 e successivi adeguamenti INPS		
cumulo	la prestazione non è cumulabile con l'assegno ordinario e nel biennio mobile sono alternative fra loro		

Condizioni per l'erogazione delle prestazioni

Le prestazioni sono erogate alle seguenti condizioni:

1. regolare contribuzione a EBNA-FSBA da parte dell'azienda dal 1° gennaio 2016
2. anzianità aziendale del dipendente di almeno 90 giorni dalla data di richiesta della prestazione. I 90 giorni sono conteggiati in giorni di calendario
3. sottoscrizione del verbale di Accordo sindacale

Richiesta Accordo sindacale

Per accedere alle prestazioni erogabili (assegno ordinario/solidarietà) l'impresa dovrà fare richiesta di Accordo sindacale alla competente sede di Bacino Territoriale Ebiart inviando tramite mail all'indirizzo bacino.ud@ebiart.it la seguente documentazione:

1. modello richiesta accordo di sospensione FSBA-EBIART
2. scheda di autodichiarazione da allegare al verbale di sospensione

Ricevuto quanto sopra il Bacino Territoriale Ebiart provvederà alla convocazione delle parti (impresa e lavoratori) per la sottoscrizione del relativo verbale di Accordo sindacale.

La documentazione richiesta per l'erogazione delle prestazioni e come presentare la domanda

Le imprese presentano, previo Accordo sindacale, le domande di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro tramite piattaforma informatica mediante il link <https://areariservata.fondofsba.it/FSBAWeb>, attivabile dai siti EBNA, FSBA ed EBIART che consente di accedere al sistema informatico per la registrazione dell'utenza e la presentazione delle domande.

Sono a disposizione dell'utenza:

- la "Guida utilizzo sistema presentazione domande sospensione/riduzione FSBA" scaricabile secondo il percorso <http://www.fondofsba.it/public/Contenuto/GuidaPresentazioneDomandeFSBA.pdf>
- help desk al numero (+39)0694802615.

La domanda di prestazione va presentata da parte dell'impresa a FSBA entro e non oltre 20 giorni dall'inizio effettivo della sospensione o riduzione tramite piattaforma informatica. In caso di domanda presentata oltre il 20° giorno dall'inizio effettivo della sospensione, la relativa prestazione decorre dal giorno effettivo della domanda.

Alla documentazione dovrà essere allegato l'Accordo sindacale o la dichiarazione dell'Autorità competente attestante l'evento per situazioni climatiche, nonché copia del LUL relativo al mese antecedente la richiesta di intervento.

La domanda di prestazione genera un protocollo ed è disponibile sulla piattaforma informatica entro il giorno lavorativo successivo alla presentazione della domanda.

L'azienda è tenuta ad inviare a FSBA alla fine di ogni periodo di paga e comunque entro e non oltre il 20 del mese successivo, la rendicontazione relativa alle ore/giornate di lavoro non prestate dal lavoratore destinatario della prestazione. In assenza di tale documentazione il pagamento della prestazione non potrà avvenire.



accredito utente (user e password)	accesso telematico tramite <i>piattaforma informatica</i>
accesso piattaforma telematica	https://areariservata.fondofsba.it/FSBAWeb il link di cui sopra è accessibile tramite: - www.ebiart.it - www.fondofsba.it - www.ebna.it
documentazione necessaria per ottenere le prestazioni	inviare tramite <i>piattaforma telematica</i> : - Accordo sindacale - copia del LUL del mese antecedente la richiesta di sospensione
termine per la presentare la domanda di prestazione	20 giorni dall'inizio effettivo della sospensione/riduzione tramite piattaforma telematica
invio tardivo	se l'invio avviene oltre il 20° giorno la decorrenza della prestazione sarà dal giorno effettivo della domanda
rendicontazione	mensile alla fine di ogni periodo paga tramite piattaforma telematica entro e non oltre il 20 del mese successivo indicando ire/giornate non prestate dal lavoratore destinatario della prestazione
link per scaricare la Guida di utilizzo	http://www.fondofsba.it/public/Contenuto/GuidaPresentazioneDomandeFSBA.pdf
help desk	(+39)0694802615

Modalità di erogazione del contributo

L'Ente Bilaterale Regionale Ebiart erogherà la prestazione al lavoratore per il tramite dell'impresa, la quale è tenuta ad inserire gli importi nella prima busta paga utile del lavoratore avente diritto ai fini dell'assoggettamento fiscale.

Contribuzione correlata

Il datore di lavoro provvede al versamento all'INPS della contribuzione correlata, calcolata secondo quanto previsto dall'art. 40 della Legge 4 novembre 2010 n. 183, riferita ai periodi nei quali vi è l'intervento delle prestazioni FSBA.

Il datore di lavoro effettuerà domanda di rimborso dei contributi versati che sarà inviata a FSBA, attraverso l'Ente Bilaterale Regionale, corredata della documentazione attestante l'avvenuto versamento, entro e non oltre 180 giorni dalla data di pagamento, pena la decadenza del diritto di rivalsa ai sensi dell'art. 7 co 3 del D.lgs. n. 148/2015

Trasferimento, trasformazione societaria, imprese neo-costituite, mutamento natura giuridica dell'impresa

Nel caso di trasferimento o trasformazione societaria di azienda vengono riconosciuti i requisiti oggettivi (contribuzione aziendale) e soggettivi (anzianità aziendale del lavoratore e relativa contribuzione FSBA) maturati prima del trasferimento/trasformazione societaria.

Nel caso di imprese neo-costituite, fermo restando il criterio dell'anzianità del lavoratore, sarà verificata la regolarità contributiva di tali imprese nei 6 mesi successivi la costituzione dell'impresa.

Nel caso di mutamento di natura giuridica dell'impresa (es. riconoscimento della qualifica artigiana ad impresa non artigiana) vengono applicati gli stessi criteri previsti per le imprese neo-costituite.

Utilizzo degli strumenti contrattuali prima della sospensione/riduzione di orario

Prima di accedere alle prestazioni FSBA, l'azienda dovrà in via preventiva aver utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità (ROL, flessibilità, banca ore), ivi compresa la fruizione delle ferie residue dell'anno precedente.

Ripresa dell'attività produttiva al termine della fermata

Al termine del periodo di fermata l'azienda dovrà procedere alla ripresa produttiva in mancanza della quale dovrà restituire le prestazioni erogate al lavoratore.

La procedura in sintesi

